

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5490

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MURGIA

Modifica dell’articolo 595 del codice penale,
concernente il reato di diffamazione

Presentata il 28 settembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di espressione dei cittadini. Il codice penale prevede però pene piuttosto severe per il reato di diffamazione compiuto tramite pubblicazioni o testate regolarmente registrate. Nei tribunali italiani non si contano i procedimenti penali avviati a seguito della presentazione delle querele di persone che si ritengono diffamate da uno scritto. Procedimenti che oggi hanno finito per coinvolgere anche quanto pubblicato su *blog*, siti *internet* e *social network*. Una differenza evidente rispetto a molti Paesi dell’Unione europea, ordinamenti dove gli articoli dal contenuto diffamatorio vengono classificati da un giudice civile.

Attualmente, il dettato codicistico non impedisce che un giornalista, o un direttore di testata, possa varcare la soglia di un carcere. La pena massima di tre anni,

aggravata per determinate fattispecie, impedisce spesso che possano essere concesse dal giudice misure alternative alla detenzione, soprattutto se il condannato è recidivo, magari per lo stesso titolo di reato o, comunque, con precedenti penali di altra natura. Si rende necessaria una decisa inversione di rotta.

Anche nel recente passato è stato necessario l’intervento del Capo dello Stato per evitare che un noto cronista politico, per giunta ex parlamentare, fosse costretto a subire l’esecuzione della sanzione penale. Questa proposta di legge intende eliminare le pene di tipo detentivo nel caso della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa e nel caso della semplice diffamazione. Il direttore o il giornalista riconosciuti colpevoli potranno essere condannati solo con una multa. La modifica proposta si accompagna con l’eliminazione di alcune fattispecie aggravanti

decisamente poco compatibili con il principio di uguaglianza. Le modifiche si muovono nel solco delle richieste più volte arrivate dal mondo dell'editoria. Anche nelle ultime ore, sia l'Ordine dei giornalisti che la Federazione nazionale della stampa italiana hanno preteso un intervento del legislatore a seguito delle accuse mosse al direttore di un noto quotidiano nazionale.

L'articolo 595 del codice penale deve prevedere solo pene edittali di natura non restrittiva.

Considerata l'importanza della materia, la declinazione di diritti previsti dalla Costituzione e la situazione di altri ordinamenti, non posso fare altro che auspicare una celere approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 595 del codice penale, concernente il reato di diffamazione).

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 595. — *(Diffamazione)*. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa fino a euro 2.065.

L'offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ad una rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio non può determinare l'aumento delle pene previste dal presente articolo ».

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



16PDL0064200